

Data: Pordenone, 09 luglio 2022

Documento n°: 2.4

Oggetto: Decisione n.3 dei Commissari Sportivi

Ora: 16.30

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 606 De Piccoli Ruggero (Equipaggio De Piccoli Ruggero – Marrone Gianluca)
Direttore di Gara
Servizio Cronometraggio

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di gara n°3 (doc 3.9), avendo esaminato e considerato quanto esposto, determinano quanto segue:

Vettura e Conducente: n° 606 – De Piccoli Ruggero 459843

Concorrente: De Piccoli Ruggero 459843

Data e ora: 09 luglio 2022 ore 15:05

Sessione: Settore Selettivo 3 "Zoppola"

Fatto: Il responsabile del sistema Anuba Stella segnalava che nel corso del Settore Selettivo n°3 la vettura n° 609 raggiungeva la vettura n°606 che non lo ha lasciato sorpassare nonostante abbia ricevuto 8 richieste di sorpasso dal sistema di Allarme tra Veicoli installato a bordo;

Violazione: art. 14.2 RDS 1 Cross Country Bajas e SSV 2022;

Visti gli articoli: RSN 2022 - Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conducenti), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)
Regolamento di Settore 1 Cross Country Bajas e SSV 2022: Art 14.2;

Decisione: di infliggere la penalità di 7' (sette minuti) al concorrente n° 606;

Motivazione: durante il settore selettivo n°3 la vettura n° 606 raggiunta dalla vettura n° 609 non rispondeva alle ripetute richieste di sorpasso, per tanto si applicano gli articoli:

14.2 Sistema di Allarme tra Veicoli

Al fine di rendere più sicuri i sorpassi tra i Concorrenti, ogni Veicolo è può essere dotato di un Sistema di Allarme tra Veicoli che è in funzione durante tutta la durata di ciascuna Tappa ed è collegato direttamente alla batteria del Veicolo; il Concorrente/Conducente è sempre responsabile del suo funzionamento.

14.2.1 Obblighi ed eccezioni

Quando un Concorrente/Conducente non risponde all'allarme, i Commissari Sportivi prendono provvedimenti nei sui confronti o nei confronti di un membro dell'Equipaggio.

Le istruzioni per l'uso dell'attrezzatura sono fornite dal produttore e pubblicate in appendice all'R.P.G.

L'attrezzatura è posizionata nel Veicolo in modo che almeno 2 membri dell'Equipaggio possano usarla stando seduti con le cinture allacciate

Il Concorrente n°606 De Piccoli Ruggero (Equipaggio De Piccoli Ruggero – Marrone Gianluca) è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Il Concorrente è informato che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Bett
Presidente



Maela Tercon
[Signature]

Rino Zanella
[Signature]

Ricevuta da parte del concorrente De Piccoli Ruggero Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi:

Data: 09 luglio 2022

Ora: 19,10

Firma: *[Signature]*

Esposto all'albo digitale di gara alle ore 16,54 del 9 luglio 2022